



Decreto Dirigenziale n. 89 del 07/08/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 7 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 30.04.1992/1992, N. 285 E DPR N. 495/1992.DECLASSIFICAZIONE DA PROVINCIALE A COMUNALE DEL TRATTO DELLA SP 192 RICADENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI TEANO (CE)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. Con D. lgs. n. 285 del 30/4/1992 e ss. mm. ii è stato adottato il nuovo “codice della strada”;
- b. l’articolo 2 del citato D.lgs. definisce e classifica le strade in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali;
- c. il comma 5 del predetto articolo, in particolare, stabilisce che per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, si distinguono in statali, regionali, provinciali, comunali, secondo criteri predefiniti;
- d. in particolare, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, sono strade “Provinciali” quelle che allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro, ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune; sono “Comunali” quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo, tra l’altro, con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale; le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali;
- e. ai sensi del combinato disposto dell’art 2 comma 9 del D.lgs. n. 295/92 e dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 495/92, quando le strade non statali non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio e con lo stesso decreto, sono nuovamente classificate;

PREMESSO altresì che:

- a. Con D. lgs. n. 112/98 sono state conferite alle regioni le funzioni amministrative sulle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, nonché le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria;
- b. con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 e ss. mm. ii., è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- c. con DGR n. 478 del 10/9/2012, modificata con DGR n. 619 del 8/11/2016 sono state declinate le funzioni demandate, in via generale, ai dirigenti delle strutture amministrative di cui all’art. 6 del Regolamento n. 12 del 2011 ed approvata l’articolazione delle strutture sulla base delle competenze da svolgere;
- d. in particolare, la predetta delibera ha attribuito alla UOD 07 della DG Mobilità, tra le altre, le funzioni relative alla classificazione e declassificazione delle strade ai sensi della normativa citata in premessa;

CONSIDERATO che:

- a. con DM 24/07/1960 la strada provinciale n. 192 “Quaglieri” sita nel territorio della provincia di Caserta, è stata classificata provinciale;
- b. con nota prot. n. 78621 del 03/11/2016 la Provincia di Caserta ha chiesto, la declassificazione da provinciale a comunale del tratto della SP 192 ricadente all’interno del territorio di Teano (CE) in quanto in quanto lo stesso tratto non presenta più le caratteristiche di strada provinciale indicate dall’art. 2, comma 6, lett. “C”, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, bensì quelle statuite dalla lett. “D” dello stesso comma;
- c. con la medesima nota la Provincia di Caserta ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 05/10/2016, unitamente alla planimetria dei luoghi con l’indicazione del tratto di strada da declassificare, avente i seguenti capisaldi:

Tratto della SP. 192 "Quaglieri" ricadente nel Comune di Teano (CE), con inizio dalla SS 6 Casilina e termine dopo km 1+700, così come indicata dalla planimetria trasmessa con la nota prot. n. 78621 del 03/11/2016;

- d. con nota prot. n. 120756 del 20/02/2017, è stato chiesto al Comune di Teano di formulare eventuali osservazioni in merito alla richiesta della Provincia di Caserta di declassificare il tratto di strada indicato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 495 e dell'art. 3, comma 3, del medesimo D.P.R.;
- e. a tal fine, con nota prot. n. 13961 del 07/03/2017, la Provincia di Caserta ha trasmesso al comune interessato la delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 05/10/2016;
- f. con successiva nota prot. n. 607668 del 15/09/2017, il Comune di Teano è stato sollecitato a formulare le eventuali osservazioni in merito alla richiesta della Provincia di Caserta, già chieste con la precedente nota prot. n. 120756 del 20/02/2017;
- g. con nota prot. n. 817537 del 12/12/2017, sono stati concessi 15 giorni di tempo per formulare le osservazioni richieste, trascorsi i quali si sarebbe provveduto all'emissione decreto in argomento;
- h. non sono pervenute osservazioni in merito alla citata richiesta di declassificare il tratto della SP 192 indicato, da parte del Comune di Teano.

VISTA

- a. la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Caserta n. 30 del 05/10/2016;

RITENUTO

- a. di poter procedere alla declassificazione, da provinciale a comunale, del tratto di strada sotto indicato, in esito alla richiesta della Provincia di Caserta di cui alla nota prot. n. 78621 del 03/11/2016, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 9 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, in quanto lo stesso non presenta più le caratteristiche di strada provinciale indicate dall'art. 2, comma 6, lett. "C", del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, bensì quelle statuite dalla lett. "D" dello stesso comma:

Tratto della SP. 192 "Quaglieri" ricadente nel Comune di Teano (CE), con inizio dalla SS 6 Casilina e termine dopo km 1+700, così come indicata dalla planimetria trasmessa con la nota prot. n. 78621 del 03/11/2016;

VISTI

- a. Il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernente il Nuovo Codice della Strada;
- b. Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, concernente il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- c. la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. n. 30 del 05/10/2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 07 e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, la cui regolarità è attestata dal Responsabile del Procedimento a mezzo dell'invio del presente atto alla firma del dirigente

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di declassificare, da provinciale a comunale, il tratto di strada sotto indicato, in esito alla richiesta della Provincia di Caserta di cui alla nota prot. n. 78621 del 03/11/2016, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 9 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, in quanto lo stesso non presenta più le caratteristiche di strada provinciale indicate dall'art. 2, comma 6, lett. "C", del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, bensì quelle statuite dalla lett. "D" dello stesso comma:

*SP. 192 "Quaglieri" ricadente nel Comune di Teano (CE),
inizio dalla SS 6 Casilina e termine dopo km 1+700, così come indicata dalla planimetria
trasmessa con la nota prot. n. 78621 del 03/11/2016;*

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai fini della decorrenza degli effetti della declassificazione, ai sensi dell'art 3 comma 5 del DPR n. 495/1992;
3. di incaricare il Responsabile del Procedimento di procedere, entro sessanta giorni dalla predetta pubblicazione sul BURC, alla trasmissione del presente decreto all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la sicurezza stradale per la registrazione nell'archivio nazionale delle strade;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla Provincia di Caserta ed al Comune di Teano (CE) per il seguito di competenza;

POLIZIO